



Unione dei Comuni Gallura

Arzachena, La Maddalena, Palau, S.Antonio di Gallura e Telti

DETERMINAZIONE del DIRETTORE GENERALE N. 24 DEL 04-02-2021

Ufficio AMBIENTE E FONTI RINNOVABILI

Oggetto:	ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA DI GARA AVENTE AD OGGETTO "AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEI COMUNI DI ARZACHENA, LA MADDALENA, SANT'ANTONIO DI GALLURA E TELTI - CIG: 8562127AB6 / CUP B94I19000660002. (POR FESR 2014-2020 OBIETTIVO TEMATICO 2 - AZIONE 2.2.2 INTERVENTO "RETE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO. RETI SICUREZZA FASE 2").
-----------------	--

N° 24 del Registro delle Determinazioni

Premesso che:

- con determinazione del Direttore Generale nr. 239 del 16.12.2020, è stata indetta la procedura di gara per l'affidamento dei lavori per la realizzazione di “*Reti per la sicurezza del cittadino e del territorio fase 2, nei Comuni di Arzachena, La Maddalena, Sant'Antonio di Gallura, Telti*” (Programma operativo Regione Sardegna FESR 2014 – 2020 / obiettivo tematico 2 – azione 2.2.2 - C.U.P B94I19000660002);
- l'estratto del bando è stato pubblicato sulla GURI nr. 01 del 04.01.2021;
- ai sensi degli artt. 40 e 52 del D.Lgs 50/2016, (*Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione*) la procedura è stata caricata sul portale www.acquistinretepa.it, con il codice iniziativa 2716068;
- la procedura è stata poi ricaricata con codice iniziativa 2728953 in quanto, per mero errore di compilazione, la procedura precedente era stata inserita nella sezione beni e non lavori;
- la scadenza per la ricezione delle offerte da parte degli operatori economici era fissata alle ore 13:00 del 04.02.2021;

preso atto delle comunicazioni ricevute e conservate in atti, prot. 145 del 03.12.2021 e prot. 148 del 03.12.2021, con le quali la stazione appaltante viene informata da parte di due distinti operatori economici dell'impossibilità a partecipare alla procedura come operatore singolo che vuole avvalersi della categoria OS19 in quanto il portale www.acquistinretepa.it non prevede la possibilità di partecipare alle imprese che non siano già abilitate nel portale alla categoria richiesta;

accertato, attraverso comunicazioni telefoniche con referenti del portale www.acquistinretepa.it, che effettivamente le imprese devono possedere già la categoria richiesta per poter essere abilitate alla stessa nel momento dell'iscrizione, impedendo quindi ad un operatore singolo di partecipare ad una procedura di gara di cui non possiede la categoria anche facendo ricorso all'istituto dell'avvalimento;

considerato che:

- l'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, specifica che le stazioni appaltanti debbano rispettare i principi di libera concorrenza e di non discriminazione, ed il successivo comma 7 dispone che “*i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e medie imprese*”;
- l'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 prevede che l'operatore economico, singolo o in raggruppamento possa “*soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, avvalendosi delle capacità di altri soggetti*”;

verificato che il portale www.sardegnacat.it permette la partecipazione alle procedure di gara anche agli operatori economici ancora non qualificati per la categoria richiesta, tramite l'ausilio dell'istituto dell'avvalimento, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016;

ritenuto che, al fine di provvedere ad una aggiudicazione dei lavori in oggetto nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento, sia doveroso ricorrere all'annullamento in via di autotutela della procedura di gara ai sensi degli artt. 21-octies e 21-nones della L. 241/1990, anche per evitare ricorsi ed allungamento dei tempi di realizzazione dell'appalto stesso;

attestato che il Responsabile del Procedimento e i titolari degli Uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale non si trovano in una condizione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, così come stabilito dall'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013;

visti:

- l'art. 27, comma 1 del vigente Statuto;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in particolare:
 - o gli artt. 107 e 109, comma 2, relativi alle funzioni attribuite e alle responsabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;
 - o gli artt. 151, 183, e 191, così come modificati dal D.Lgs. 118/2011 sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
 - o l'art. 184 relativo alle liquidazioni della spesa;
 - o l'art. 163, comma 1, così come modificato dal D.Lgs. 118/2011 relativo all'utilizzo dei dodicesimi di spesa;
- il Decreto del Presidente n. 1/2008, prot. nr. 47596 del 02/12/2008, con il quale sono stati attribuiti i compiti, le funzioni e le responsabilità di Direttore Generale ai sensi del regolamento per il funzionamento degli uffici dell'Unione;
- la Legge 17 luglio 2020, n. 77 la quale ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), al comma 3-bis dell'art.106 indica testualmente che "Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021";
- la Determinazione del Direttore Generale n. 246 (n. 246 del Registro delle Determinazioni) del 31-12-2020, relativa al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'anno 2020;
- la Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 1 del 15-04-2020, immediatamente eseguibile, di approvazione del bilancio di previsione anni 2020/2022;
- la Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 2 del 15-04-2020, immediatamente eseguibile, di approvazione del rendiconto esercizio finanziario anno 2019;
- la Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 6 del 23-07-2020, immediatamente eseguibile, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.).

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa che qui per intero si richiamano,

- di annullare in autotutela ai sensi degli artt. 21-octies e 21-nonies della L. 241/1990, la procedura di gara per l'affidamento dei lavori per la realizzazione di *"Reti per la sicurezza del cittadino e del territorio fase 2, nei Comuni di Arzachena, La Maddalena, Sant'Antonio di Gallura, Telti"* (Programma operativo Regione Sardegna FESR 2014 – 2020 / obiettivo tematico 2 – azione 2.2.2 - C.U.P B94I19000660002) pubblicata sul portale www.acquistinretpa.it codice iniziativa 2728953;
- di dare atto che si procederà, con successivo atto del Direttore Generale, all'indizione di una nuova procedura di gara da svolgere in modalità telematica sul portale www.sardegncat.it;

IL DIRETTORE GENERALE
PINI BARBARA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal consecutivi.
Arzachena,

ed ivi rimarrà per 15 giorni

IL SEGRETARIO GENERALE
PINI BARBARA